

## TRASCRIZIONE DI SENTENZA DI ADOZIONE DI TRIBUNALE ITALIANO

Codice civile — L. 184/1983— L. 91/1992—L. 218/1995 — D.P.R. n. 396/2000— D.M. 27.2.2001— D.M. 5 APRILE 2002 — Circolari Ministero

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE ITALIANO CHE PRONUNCIA L'ADOZIONE OVVERO CHE DichiARA EFFICACE IN ITALIA L'ADOZIONE STRANIERA DEVE ESSERE TRASCRITTA NEI REGISTRI DI NASCITA ED ANNOTATA A MARGINE DELL'ATTO DI NASCITA DELLA PERSONA A CUI SI RIFERISCE.

IN CASO DI ADOZIONE DI MINORE.

IN CASO DI ADOZIONE DI MAGGIORENNE.

LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI TRASMETTE IL PROVVEDIMENTO ESECUTIVO/DEFINITIVO ALL'USC PER LA TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DI NASCITA.

L'UFFICIO NASCITE PROTOCOLLA IN ENTRATA IL PROVVEDIMENTO ED I RELATIVI ALLEGATI

LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE ORDINARIO TRASMETTE IL PROVVEDIMENTO ESECUTIVO/DEFINITIVO ALL'USC PER LA TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DI NASCITA.

L'USC VERIFICATA:

- LA PROPRIA COMPETENZA A PROCEDERE (COMUNE DI NASCITA DELL'ADOTTATO O COMUNE DI RESIDENZA DEGLI ADOTTANTI, NEL CASO IN CUI L'ADOTTATO SIA NATO ALL'ESTERO E NON SIA TRASCRITTO L'ATTO DI NASCITA);
- LA DEFINITIVITÀ/ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO.

- TRASCRIVE PER SUNTO IL PROVVEDIMENTO NEI REGISTRI DI NASCITA;
- ESEGUE L'ANNOTAZIONE A MARGINE DELL'ATTO DI NASCITA DELL'ADOTTATO, OVE PRESENTE;
- AVVERTE GLI INTERESSATI DEGLI ADEMPIMENTI EFFETTUATI;
- PUO' RILASCIARE, A RICHIESTA DEGLI AVENTI TITOLO, LA NUOVA CERTIFICAZIONE DI NASCITA.

SE L'ADOTTATO E' NATO ALL'ESTERO, L'USC VERBALMENTE AVVERTE I GENITORI DEL MINORE ADOTTATO, OVVERO IL MAGGIORENNE ADOTTATO, DI PROCEDERE PER LA RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DELL'ATTO ESTERO NEI REGISTRI DI NASCITA DEL COMUNE DI RESIDENZA. QUALORA L'ATTO DI NASCITA STRANIERO SIA MANCANTE, ILLUSTRAGLI AVENTI TITOLO LA PROCEDURA PER RICHIEDERE LA FORMAZIONE GIURISDIZIONALE DELL'ATTO MEDESIMO AL TRIBUNALE ORDINARIO. CIO' AL FINE DI POTER ESEGUIRE L'ANNOTAZIONE DI ADOZIONE A MARGINE DELL'ATTO DI NASCITA.

CONSISTE NELLA TRASCRIZIONE E STAMPA, IN DUPLICE ORIGINALE, DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE, E DELLA RELATIVA ANNOTAZIONE DA APPORRE A MARGINE DELL'ATTO DI NASCITA, MEDIANTE L'UTILIZZO DI APPOSITE FORMULE MINISTERIALI.

I DOCUMENTI PRODOTTI ED ACQUISITI PER LA REDAZIONE DELL'ATTO VANNO A COSTITUIRE IL FASCICOLO DEGLI ALLEGATI, ALL'ATTO MEDESIMO, PREVIA APPOSIZIONE DEL VISTO DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE PROCEDENTE. IL FASCICOLO VIENE ACQUISITO IN FORMATO DE MATERIALIZZATO.

AVVENUTA LA TRASCRIZIONE, L'USC:

- ASSICURA ALLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE PROCEDENTE L'AVVENUTO ADEMPIMENTO;
- AGGIORNA DIRETTAMENTE L'ANAGRAFE RISPETTO AL NUOVO *STATUS* ED AI DATI SPETTANTI. MUTATI PER EFFETTO DELL'ADOZIONE, NEL CASO IN CUI L'ADOTTATO SIA RESIDENTE NEL COMUNE;
- OVVERO COMUNICA I NUOVI DATI ALL'UFFICIALE D'ANAGRAFE DEL COMUNE DI RESIDENZA, SE DIVERSO, PER QUANTO DI COMPETENZA;
- COMUNICA I NUOVI DATI ALL'UFFICIO ELETTORALE E LEVA, SE DOVUTO
- COMUNICA LE NUOVE GENERALITÀ AL CASELLARIO GIUDIZIALE, SE DOVUTO.

IL MINORE STRANIERO ADOTTATO DA CITTADINO ITALIANO ACQUISISCE LA CITTADINANZA *OPE LEGIS*:

- L'USC PROCEDENTE OPERA GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA SPECIALE IN MATERIA DI CITTADINANZA.

IL MAGGIORENNE STRANIERO ADOTTATO DA CITTADINO ITALIANO NON ACQUISISCE LA CITTADINANZA ITALIANA PER AUTOMATISMO. PUÒ FARE ISTANZA DI CONCESSIONE AL M.I. PER TRAMITE DELLA PREFETTURA, AI SENSI DELLA DISCIPLINA SPECIALE IN MATERIA, DECORSI 5 ANNI DALL'ADOZIONE.

TEMPI medi DEL PROCEDIMENTO: 30 GG